CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" DI CAGLIARI E L'ATS SARDEGNA NELL'INTERESSE DELLA ASSL DI LANUSEI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI CARDIOLOGIA PEDIATRICA E ATTIVITA' FORMATIVA.

TRA

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" C.F. e P. I.V.A. 02315520920 rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Graziella Pintus, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Piazzale A. Ricchi, 1 Cagliari

E

L'Azienda Tutela Salute (ATS) con sede in Sassari Via Monte Grappa n. 82, C.F. 92005870909, P.I. 00935650903 nell'interesse dell'ASSL di Lanusei in persona del Direttore Dott. Giuseppe Frau, delegato con Deliberazione ATS n._____ del _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASSL di Lanusei in Via Piscinas, 5 Lanusei

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
OGGETTO CONVENZIONE

L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dall'erogazione delle prestazioni di cardiologia pediatrica rese da un Dirigente Medico della S.C. di Cardiologia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" nonché da attività formativa destinata al personale del P.O. di Lanusei afferente alla ASSL di Lanusei.
Le finalità previste dalla presente convenzione sono pertanto le seguenti:

- erogazione di prestazioni di cardiologia pediatrica per i pazienti della Asl 4 da effettuarsi presso il P.O. di Lanusei;
- formazione professionale del personale medico e delle professioni sanitarie del P.O. di Lanusei, da svolgersi presso il P.O. di Lanusei.

Art. 2
MODALITA' EROGAZIONE

L'attività oggetto della presente convenzione sarà erogata secondo le seguenti modalità:

1. le prestazioni di cardiologia pediatrica saranno erogate al di fuori dell'orario di servizio, fatte salve le prioritarie esigenze di servizio della Struttura presso la quale il Dirigente medico presta la sua attività e nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs n. 66/2003 in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana. Sono previsti 24 accessi annuali, due al mese, di n. 6 ore circa, da concordare con la ASSL di Lanusei.
2. l'attività di formazione rivolta al personale medico e delle professioni sanitarie del P.O. di Lanusei, da svolgersi come previsto all'art. 1, sarà anch'essa resa al di fuori dell'orario di servizio, fatte salve le prioritarie esigenze di servizio della Struttura presso la quale il Dirigente medico presta la sua attività e nel rispetto della normativa

di cui al D.Lgs n. 66/2003 in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.

Art. 3
CORRISPETTIVI

Per quanto concerne il corrispettivo da corrispondere a seguito dell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2 punto 1 della presente convenzione, l'ASSL di Lanusei si impegna a corrispondere, con cadenza mensile, all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", un corrispettivo di 1.000,00 lordo comprensivo di IRAP per giornata ambulatoriale (per un totale di € 2.000,00 al mese).
Per quanto concerne il corrispettivo da corrispondere a seguito dell'effettuazione delle attività di cui all'art. 2 punto 2 della presente convenzione, si specifica che la stessa verrà erogata a titolo gratuito.
Gli importi relativi all'attività prestata, saranno liquidati mensilmente a seguito di emissione della fattura da parte dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", previa presentazione da parte della ASSL di Lanusei, di rendicontazione recante l'elenco degli accessi effettuati e delle attività svolte.

Art. 4
ONERI ASSICURATIVI

Ferme restando le responsabilità personali del Dirigente Medico ascrivibili all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, rimane comunque, a carico della ASSL di Lanusei, la copertura assicurativa dei rischi in itinere relativi agli spostamenti strettamente inerenti allo svolgimento dell'incarico, quella per responsabilità civile e per infortuni.

Art. 5

DURATA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata di un anno, a far data dal 01.01.2017, salvo recesso da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. Eventuali proroghe, da effettuare in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi e atti deliberativi adottati dai rispettivi organi competenti delle due Parti.

Art. 6
RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute, con un preavviso di 30 giorni dall'operatività del recesso, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo PEC, senza altri oneri per le parti se non relativamente ai compensi dovuti per le prestazioni già rese alla data di efficacia del recesso.
Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Cagliari.

Art. 7
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

La presente convenzione, composta da n.3 pagine e n. 8 articoli, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D. lgs 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore di ASSL di Lanusei
Dott. Giuseppe Frau

Il Direttore Generale AO Brotzu
Dott.ssa Graziella Pintus